

Palermo, 12/06/2019  
Prot. n. 8380/p

Trasmessa solo a mezzo PEC

Egr. Sig.  
Avv. Prof. Massimiliano Marinelli  
Via Marchese di Villabianca, n. 54  
90143 PALERMO

e p.c. **Presidente Organismo di Vigilanza  
Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.**

**Oggetto: S.A.S. S.C.p.A./Cunetto Davide.**

Con riferimento al contenzioso in oggetto da Lei patrocinato nell'interesse della scrivente Società ed in specie alla Sua pec del 07.06.2019, acquisita agli atti societari al prot. n. 0008170-2019 il 10.06.2019, con la quale ci ha trasmesso copia della sentenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione n. 32593/18 del 17.12.2018 che ha accolto il ricorso del ricorrente ed alla luce, anche, delle reiterate e recenti sentenze di Cassazione, La invitiamo, con cortese urgenza, a darci comunicazione circa la opportunità per la Società di procedere a "Transazione" e ciò alla luce di una eventuale futura soccombenza.

La presente richiesta riveste carattere di urgenza.

IL PRESIDENTE  
Avv. Giuseppe Di Stefano

Prov. N° **32593/18**

Roma, 17/12/2018



**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
CANCELLERIA CIVILE - SEZIONE LAVORO**

**AVVISO**

**di deposito di ORDINANZA nella causa**

- 
- 1 SERVIZI AUSILIARI SICILIA  
contro
  - 2 CUNETTO DAVIDE
  - 3 MULTISERVIZI SPA IN LIQUIDAZIONE

RGN: 22836/15

- 1 Avv. ALONGI CLAUDIO  
Avv. MARINELLI MASSIMILIANO  
c/o  
Avv. HERNANDEZ FEDERICO  
VIA ANTONIO GRAMSCI 14 - ROMA FAX 06.3215420
- 2 Avv. CREMONA ANTONINO MARIA  
c/o  
CORTE CASSAZIONE - PIAZZA CAVOUR - ROMA

---

In esecuzione dell'art. 133 cod. proc. civ. si comunica che questa Corte, con ORDINANZA depositata oggi ha:

**Vedi Provvedimento Allegato**

Si invita al ritiro degli atti di causa presso l'ufficio  
restituzioni civile

---

**IL FUNZIONARIO**

AULA 'A'

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DDTI



17 DIC 2018

32593/18



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 22836/2015

- Doct. VITTORIO NOBILE - Presidente - Cron. 32593
- Doct. PAOLO NEGRI DELLA TORRE - Consigliere - Rep.
- Doct. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI - Consigliere - Od. 27/09/2018
- Doct. FABRIZIA GARRI - Rel. Consigliere - 20
- Doct. CARLA PONTERIO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sui ricorso 22836-2015 proposto da:  
 SERVIZI AUSILIARI SICILIA societa consortile per  
 azioni a totale capitale pubblico, in persona del  
 legale rappresentante pro tempore, elettivamente  
 domiciliata in ROMA VIA GRAMSCI 14, presso lo studio  
 dell'Avvocato FEDERICO HERNANDEZ, rappresentata e  
 difesa dagli avvocati MASSIMILIANO MARINELLI, CLAUDIO  
 ALONCI, giusta delega in atti;

2018

- ricorrente -

3302

contro

CUNSTO DAVIDE, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR  
 presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI  
 CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato



ANTONINO MARIA CREMONA, giusta delega in atti;


- controricorrente -

nonché contro

MULTISERVIZI S.P.A. in liquidazione;

- intimata -

avverso la sentenza n. 503/2015 della CORTE D'APPELLO  
di PALERMO, depositata il 13/05/2015 R.G.N. 191/2014;  
il P.M. ha depositato conclusioni scritte.



RG. n. 22836/2015

#### RILEVATO

**che** il Tribunale di Agrigento, con la pronuncia n. 20/2014, ha dichiarato intercorrente tra Davide Cunetto e la Servizi Ausiliari Sicilia società consortile p.a. (d'ora in poi S.A.S.) un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dalla data della decisione, e ha condannato la società a riammettere in servizio il lavoratore e a corrispondergli, a titolo di Indennità ex art. 32 comma 5° legge n. 183 del 2010, una somma commisurata a 3 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto: ciò sul presupposto della illegittimità del contratto di somministrazione di lavoro stipulato con l'agenzia di lavoro interinale e in forza della cessione di azienda intervenuta tra la originaria utilizzatrice Multiservizi spa e la Servizi Ausiliari Sicilia scpa;

**che** la Corte di appello di Palermo, con la sentenza n. 503/2015, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, che confermava nel resto, ha statuito la nuova decorrenza del rapporto a tempo indeterminato in quella del 29.5.2009, quale data di inizio del rapporto interinale;

**che** avverso la decisione di II grado la Servizi Ausiliari Sicilia soc. coop. p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui ha resistito con controricorso Davide Cunetto mentre la Multiservizi s.p.a. non ha svolto attività difensiva;


**che** il PG ha concluso per il rigetto del ricorso;

**che** entrambe le parti costituite hanno depositato memorie illustrative ai sensi dell'art. 380 bis. 1 cod. proc. civ.;

#### CONSIDERATO

**che** con il ricorso si censura la sentenza, in sintesi, per avere: 1) violato in primo luogo l'art. 2112 cod. civ. ritenendo che il semplice passaggio di personale, da un soggetto ad un altro, che è subentrato nell'attività economica da questo svolta, costituisca di per sé trasferimento di azienda senza considerare necessario l'accertamento del tipo di attività svolta, delle concrete modalità di essa nonché dell'omessa verifica dell'effettivo passaggio o meno di beni o strumenti materiali. In secondo luogo l'art. 2697 cod. civ. ponendo a carico della


3



Servizi Ausiliari Sicilia soc. coop. p.a. l'onere di dimostrare che, in presenza di fatti di per sé non sufficienti a dimostrare l'esistenza della fattispecie di cui all'art. 2112 cod. civ., non vi fosse un trasferimento di azienda. 2) violato l'art. 29 comma 3 del D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e dell'art. 20 della l.r. n. 11 del 2010, ai sensi dell'art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ., per non avere i giudici di secondo grado ritenuto che, essendo l'assunzione degli 897 lavoratori avvenuta per rispettare un diritto di precedenza imposto dal legislatore regionale, tale circostanza non avrebbe potuto essere assunta come elemento costitutivo della fattispecie di cui all'art. 2112 cod. civ.. 3) falsamente applicato gli artt. 1 e 36 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, ai sensi dell'art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ., perché, essendo la Servizi Ausiliari Sicilia soc. coop. p.a. sottoposta ad un forte ed incisivo potere di direzione, controllo e coordinamento da parte degli enti pubblici consorziati, la Corte di merito non avrebbe potuto applicare l'art. 2112 cod. civ. ma la disciplina delle citate disposizioni di cui al D.lgs. n. 165/2001 in tema di indisponibilità di costituire rapporti di lavoro con la PA in virtù di provvedimenti giudiziari;

**che** il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso da trattarsi congiuntamente per la loro connessione, sono infondati per essere la gravata pronuncia conforme ai principi di diritto enunciati in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 24803/2015; Cass. n. 24804/2003; Cass. n. 6693/2015) in fattispecie analoghe in fatto a quella in esame e cui si intende dare seguito. In particolare, con le citate decisioni, si è affermato che tra la Multiservizi spa e la SAS era avvenuto un trasferimento di azienda, avendo la seconda società adoperato la quasi totalità della forza lavoro in precedenza addetta alla medesima attività e dipendente dalla Multiservizi stessa e che non ostava la circostanza che il fenomeno traslativo avesse riguardato soltanto il personale perché la giurisprudenza comunitaria aveva configurato come entità economica organizzata anche il "complesso organizzato di lavoratori subordinati specificamente adibiti all'espletamento di un compito comune". Tali statuizioni hanno ricevuto un recente avallo sempre dalla giurisprudenza euro-unitaria (da ultimo sent. 11.7.2018 nella causa C-60/2017) che ha precisato che: a) una entità economica può essere in


②



grado, in determinati settori, di operare senza elementi patrimoniali materiali o immateriali significativi, di modo che la conservazione dell'identità di una unità di questo tipo al termine dell'operazione di cui essa è oggetto non può, per ipotesi, dipendere dalla cessione di tali elementi; b) In determinati settori in cui l'attività si fonda essenzialmente sulla manodopera, un gruppo di lavoratori che assolva stabilmente un'attività comune può corrispondere ad un'entità economica che può conservare la sua identità anche dopo il suo trasferimento qualora il nuovo titolare non si limiti a proseguire l'attività stessa, ma riassuma anche una parte essenziale, in termini di numero e di competenza, del personale specificamente destinato dal predecessore in tali compiti; in siffatta ipotesi il nuovo imprenditore acquisisce infatti l'insieme organizzato di elementi che gli consentirà il proseguimento in forma stabile delle attività o di talune attività dell'impresa cedente (punto 34); c) tale ipotesi di subentro tra imprese rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/23 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, stabilimenti o di parti di stabilimento;

**che** nei richiamati precedenti di legittimità, si è precisato inoltre, con riguardo alle altre doglianze di cui al motivo, che non si ravvisava, altresì, alcuna violazione dell'onere della prova perché la Corte di merito, accertata la sussistenza di un trasferimento di una attività economica organizzata, come dedotta dalla lavoratrice, ha ritenuto in sostanza infondati gli elementi contrari prospettati dalle società; si è sottolineato, infine, che non sussisteva la dedotta violazione dell'art. 29 c. 3 del D.lgs. n. 276 del 2003 (che dispone che "l'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto, non costituisce trasferimento di azienda o di parte di azienda" ed aggiunge che tale norma non costituisce violazione della direttiva n. 2001/23) per due ragioni: a) in primo luogo perché, anche in ipotesi di successione nell'appalto di un servizio, se vi è un passaggio di una attività economica organizzata tale da rendere possibile lo svolgimento di una

Q



specifica impresa, può configurarsi un trasferimento di azienda - dovendo, in tal caso, interpretarsi l'art. 29 D.lgs n. 276 del 2003 non in contrasto con la citata direttiva; b) in secondo luogo perché, nella fattispecie in esame (ove la convenzione quadro per l'affidamento dei servizi ausiliari della Regione Siciliana alla SAS è del 14.9.2012) comunque trovava applicazione la legge speciale regionale n. 11 del 2010 (che all'art. 20 ha previsto espressamente il trasferimento del personale delle società dismesse nelle società risultanti alla fine del processo di riordino), cui correttamente è stato attribuito dalla Corte territoriale valore programmatico e non precettivo e che non può interpretarsi nel senso di avere imposto autoritariamente la successione, nei vari appalti, da una società ad un'altra;

**che** anche il terzo motivo non merita accoglimento perché la Corte di merito, con accertamento di fatto congruamente motivato e conforme a diritto, analizzate le disposizioni dello statuto della SAS (ed in specie quelle sui controlli risultati aderenti alle disposizioni che regolano le società per azioni di diritto comune) ha escluso che la stessa fosse assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici e che, in sostanza, costituisse una *longa manus* della p.a; per il resto la censura, benché avanzata ex art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ., si risolve nella mera riproposizione di una diversa interpretazione e valutazione delle clausole dello statuto senza dedurre, peraltro, alcuna violazione dei canoni ermeneutici;

**che** alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato;

**che** a parere del Collegio non sussistono i presupposti per la condanna della ricorrente al risarcimento ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., anche con riguardo al disposto di cui all'art. 90 della legge reg. Sicilia n. 8/2018, in quanto, avendo l'istituto natura sanzionatoria e officiosa, presuppone la mala fede e la colpa grave del soccombente, nel caso di specie non ravvisabili per la particolarità delle questioni trattate le cui problematiche, peraltro, per taluni aspetti, sono state oggetto anche di recente di intervento della Corte di Giustizia europea; a ciò va, poi, aggiunto che, nel secondo grado, le spese di lite erano state compensate e ciò precludeva l'operatività della chiesta disposizione (Cass. 11.2.2014 n. 3003);

G

che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano <sup>in favore del condannato</sup> come da dispositivo; nulla va disposto per quelle relative all'altra intimata; ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.



**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

*Q*

Così deciso in Roma nella Adunanza camerale del 27 settembre 2018.

il Funzionario Giudiziario  
Dot. Giovanni RUELLO

*Giovanni Ruello*

Il Presidente

Dr. Vittorio Nobile

*Vittorio Nobile*

